

CITTA' DI POMEZIA

Città Metropolitana di Roma Capitale



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

(Legge 160/2019 – articolo 1, commi 816-836 e 846-847)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

Sommario

Sommario.....	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Definizioni oggettive.....	5
Articolo 3 - Presupposto del canone.....	6
Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale.....	6
Articolo 5 - Tipologia di occupazioni.....	7
Articolo 6 – Procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico.....	7
Articolo 7 - Termini del procedimento.....	8
Articolo 8 - Rilascio dell'atto di concessione.....	8
Articolo 9 – Rinnovo della Concessione.....	9
Articolo 10 - Occupazioni di pronto intervento.....	9
Articolo 11 - Contenuto dell'atto di concessione.....	10
Articolo 12 - Occupazioni abusive.....	11
Articolo 13 - Occupazioni con passi carrabili.....	12
Articolo 14 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita.....	13
Articolo 15 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda.....	13
Articolo 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico.....	14
Articolo 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione.....	14
Articolo 18 - Occupazioni con tende e tendoni.....	14
Articolo 19 - Occupazioni con dehors.....	15
Articolo 20 - Obblighi del concessionario.....	15
Articolo 21 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri.....	16
Articolo 22 - Proroga e rinuncia alla concessione.....	16
Articolo 23 – Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	16
Articolo 24 - Decadenza dalla concessione.....	17
Articolo 25 - Piano generale degli impianti pubblicitari.....	18
Articolo 26 - Diffusione di messaggi pubblicitari.....	18
Articolo 27 – Assegnazione di aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario-concessione..	19
Articolo 28 - Definizione dei mezzi pubblicitari.....	19
Articolo 29 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari.....	21
Articolo 30 - Caratteristiche generali degli impianti.....	22
Articolo 31 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza.....	23
Articolo 32 – Contenuto del messaggio pubblicitario.....	23

Articolo 33 - Procedure per il rilascio e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.....	24
Articolo 34 - Soggetto tenuto al pagamento del canone.....	24
Articolo 35 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere.....	24
Articolo 36 - Determinazione della superficie di occupazione.....	25
Articolo 37 - Criteri di determinazione della tariffa del canone per le occupazioni.....	26
Articolo 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari.....	27
Articolo 39 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere.....	30
Articolo 40 - Determinazione del canone.....	30
Articolo 41 - Modalità e termini per il versamento.....	31
Articolo 42 - Dichiarazione.....	32
Articolo 43 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni.....	33
Articolo 44 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni.....	33
Articolo 45 - Riduzioni.....	34
Articolo 46 - Esenzioni.....	36
Articolo 47 - Controllo dei versamenti.....	38
Articolo 48 - Sanzioni e indennità.....	38
Articolo 49 - Riscossione coattiva.....	39
Articolo 50 - Interessi.....	39
Articolo 51 - Rimborsi.....	40
Articolo 52 - Contenzioso.....	40
Articolo 53 - Disposizioni finali e transitorie.....	40

Allegato A):

A.1 "CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE";

A.2 "MAPPA POMEZIA";

A.3 "MAPPA TORVAIANICA";

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, disciplina il “**canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**”, denominato canone ed istituito a decorrere dall'anno 2021 ai sensi dei commi da 816 a 836 della Legge 27 dicembre 2019, n.160;
- 2) Il canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, la tariffa giornaliera sulla produzione dei rifiuti, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle provincie ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali (e provinciali), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- 3) Il presente regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie che, a vario titolo, insistono nell'ambito del territorio del Comune e disciplina i criteri per la determinazione e applicazione del canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell'atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione o esposizione pubblicitaria, ivi compresa quelle relative alle pubbliche affissioni, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazione o diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente;
- 4) Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme regolamentari comunali relative all'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento;

Articolo 2 - Definizioni oggettive

1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:

- a) per “**suolo pubblico**” e “**spazi ed aree pubbliche**” si intendono i luoghi ed il suolo di dominio pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune quali: le strade, le piazze, i corsi, i portici, i parchi, i giardini ecc. nonché i loro spazi sottostanti (sottosuolo) e sovrastanti (soprassuolo) e quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico uso, anche mediante servitù di uso pubblico c.d. *dicatio ad patriam* consistente nel comportamento del proprietario che, seppur non intenzionalmente diretto a dar vita al diritto di uso pubblico, mette volontariamente, con carattere di continuità un proprio bene a disposizione della collettività, assoggettandolo al correlativo uso, al fine di soddisfare un'esigenza comune ai membri di tale collettività, indipendentemente dai motivi per i quali detto comportamento venga tenuto, dalla sua spontaneità e dallo spirito che lo anima; sono equiparate a tali aree i passaggi privati aperti colleganti direttamente due strade comunali. Restano esclusi i passaggi privati a fondo cieco non assoggettati a servitù di pubblico passaggio. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situazioni all'interno di centri abitati di comuni, con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- b) per “**diffusione di messaggi pubblicitari**” si intende qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, o che sia da tali luoghi percepibile, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritto ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere e servizi, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica intendendosi per tali i messaggi, a rilevanza economica, aventi finalità promozionale e di miglioramento dell'immagine del soggetto pubblicizzato, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro. Si considerano rilevanti ai fini della debenza del canone tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, effettuata attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art. dall'art. 47

del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e succ.ve mod.ni).

Articolo 3 - Presupposto del canone

- 1) Il presupposto del canone è rappresentato da:
 - a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
 - b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico, intendendosi come tale quello comunque accessibile, sia pure nel rispetto di determinate condizioni, a chiunque si adegui al regolamento che disciplina l'ingresso, del territorio comunale, ovvero esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
 - c) L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma, limitatamente alla superficie comune, sicché nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione dei messaggi pubblicitari, la parte di occupazione del suolo pubblico sarà comunque soggetta al canone.

Articolo 4 - Classificazione del Comune e divisione del territorio comunale

- 1) Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per la individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, in base alla popolazione residente in base ai dati statistici ufficiali il Comune di Pomezia appartiene alla classe III cui corrisponde la tariffa standard di €50,00 per la occupazione;
- 2) Il territorio comunale, per la compiuta determinazione del canone è suddiviso nelle zone (ovvero categorie) come da cartografia allegata al presente regolamento. Ad ognuna delle zone (categorie) è assegnato un coefficiente che tiene conto della loro importanza desunta dal contesto urbanistico-edilizio, della presenza in zona dei pubblici servizi, nonché della particolare accessibilità attraverso i mezzi di trasporto pubblico, del flusso turistico, delle iniziative commerciali e della densità di traffico pedonale e veicolare, tenuto conto anche dell'utilizzazione che ne ritrae il singolo dall'uso esclusivo o speciale dei beni pubblici;

3) La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine è determinata dall' allegato A del presente Regolamento, e prevede la classificazione delle strade ed aree pubbliche nelle seguenti categorie:

- categoria 1: per le strade ed altre aree pubbliche a maggiore centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
- categoria 2: per le strade ed altre aree pubbliche a minore centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare;
- categoria speciale: S.S. Pontina , esclusivamente per i messaggi pubblicitari.

L'allegato A) è così composto:

- A1) Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche;
- A2) Mappa Pomezia;
- A3) Mappa Torvaianica;

4) Alla luce delle prescrizioni dei precedenti commi del presente articolo, l'allegato A) costituisce parte integrante del presente regolamento;

Articolo 5 - Tipologia di occupazioni

1) Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24, del suolo pubblico all'uso della collettività, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e possono essere giornaliere, settimanali, mensili e se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche, possono essere rilasciate per più annualità.

Articolo 6 – Procedure per il rilascio delle concessioni di occupazione suolo pubblico

- 1) Chiunque intenda occupare suolo pubblico deve farne apposita domanda al Comune.;
- 2) In presenza di più domande intese ad ottenere l'occupazione del medesimo suolo pubblico, la concessione ad occupare viene accordata in base al criterio della priorità nella presentazione della domanda;

- 3) La domanda di occupazione legata all'effettuazione di lavori edili deve necessariamente contenere il riferimento al titolo legittimante l'intervento edilizio ovvero all'autocertificazione del richiedente nel caso si tratti di intervento di edilizia libera ai sensi della normativa vigente;
- 4) L'essere in regola con il pagamento di eventuali canoni o indennità o.s.p. nonché della tassa rifiuti(TARI), se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico, sono requisiti fondamentali ai fini del rilascio di qualunque concessione relativa all'occupazione di suolo pubblico. Pertanto chi intenda fare domanda di occupazione di suolo pubblico dovrà necessariamente allegare ad essa apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attestare il possesso dei suddetti requisiti;
- 5) La concessione eventualmente rilasciata sulla base di una falsa dichiarazione sostitutiva è considerata come mai rilasciata ed espone il dichiarante concessionario, oltre alle relative conseguenze penali, alla contestazione dell'originaria abusività della sua occupazione con applicazione della relativa indennità, maggiorata di sanzioni ed interessi.

Articolo 7 - Termini del procedimento

- 1) Fatto salvo quanto eventualmente disposto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli uffici preposti al rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione permanente di suolo pubblico provvedono entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda;
- 2) Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno 15 giorni antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione;
- 3) Con riferimento ad ogni specifica tipologia di occupazione, si rinvia ai vigenti regolamenti comunali in materia per quanto non disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 8 - Rilascio dell'atto di concessione

- 1) L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione riceve l'istanza di occupazione di suolo pubblico e avvia il relativo procedimento istruttorio;
- 2) Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria l'Ufficio Tributi procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente-anche tramite l'eventuale competente Concessionario, con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica;

- 3) Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento concessorio;
- 4) Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio tributi entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio occupazione, la domanda di occupazione suolo pubblico viene respinta e si considera come mai proposta, ragion per cui l'eventuale occupazione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva;
- 5) Nell'atto di concessione relativo ad un'occupazione per l'effettuazione di lavori edili sono espressamente riportati anche i riferimenti che l'occupante è tenuto ad indicare nella sua domanda di occupazione ai sensi dell'art. 6 comma 3;
- 6) L'efficacia della concessione è subordinata al possesso in capo al concessionario del requisito della regolarità del pagamento di eventuali canoni pregressi afferenti il suolo pubblico del Comune di Pomezia nonché della tassa rifiuti (TARI) se ed in quanto dovuta dal concessionario in relazione all'attività in funzione della quale viene richiesta l'occupazione di suolo pubblico. Ove detto requisito risultasse carente, la concessione rilasciata su falsi presupposti perderà efficacia retroattivamente, ovvero a decorrere dalla data di rilascio. La relativa occupazione sarà da considerare fin dall'origine senza titolo, e quindi abusiva ad ogni effetto;
- 7) Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al Regolamento dei mercati e delle fiere.

Articolo 9 – Rinnovo della Concessione

- 1) Le occupazioni permanenti di cui al presente Regolamento si rinnovano annualmente attraverso il pagamento del canone dovuto. La domanda di rinnovo deve essere presentata esclusivamente nel caso in cui vi siano variazioni rispetto agli elementi identificativi contenuti nella Concessione originale.

Articolo 10 - Occupazioni di pronto intervento

- 1) Per far fronte a situazioni di emergenza o per eseguire lavori che riguardano la pubblica incolumità o servizi di pubblica utilità l'occupazione può essere effettuata senza la necessità di specifico atto autorizzativo. L'interessato ha tuttavia l'obbligo di darne immediata comunicazione al competente ufficio comunale e alla polizia municipale, indicando la tipologia dei lavori, la superficie occupata e allegando planimetria quotata,

documentazione fotografica e relazione firmata da tecnico incaricato o verbale emesso da autorità preposta (Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, ecc.), che attesti la necessità del pronto intervento. La durata di tali interventi non può essere superiore alle 48 ore, salvo quanto disposto al successivo comma 3;

- 2) Entro 48 ore dal termine dei lavori di pronto intervento l'interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e di fornire all'ufficio comunale competente copia della relativa ricevuta;
- 3) Qualora il pronto intervento necessiti di un tempo superiore alle 48 ore, l'interessato dovrà presentare tempestivamente domanda a sanatoria di occupazione suolo pubblico al competente ufficio comunale, riferita alla complessiva durata dell'intervento (ivi compresa la durata del pronto intervento);
- 4) L'Amministrazione provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti anche sanzionatori. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art.30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Articolo 11 - Contenuto dell'atto di concessione

- 1) Nell'atto di concessione sono indicate: la durata della occupazione esplicitando il giorno d'inizio e di fine della stessa, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione;
- 2) Ogni atto di concessione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni;
- 3) Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto dalla concessione;
- 4) Al termine della concessione il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino nei termini fissati dall'Amministrazione Comunale. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.L. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni. A tal fine l'occupante è tenuto a garantire, anche in

presenza di eventuali deroghe, uno spazio per il transito pedonale non inferiore a 120 centimetri.

Articolo 12 - Occupazioni abusive

- 1) Sono da ritenersi occupazioni abusive, quelle:
 - a) realizzate in mancanza della prevista concessione comunale e/o autorizzazione comunale o realizzate in maniera difforme da quella prevista in concessione/autorizzazione comunale;
 - b) eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c) che si protraggono oltre il termine stabilito dalla concessione/autorizzazione comunale o nei successivi atti di proroga regolarmente rilasciati;
 - d) mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione o la dichiarata la revoca o la decadenza;
 - e) attuate o mantenute in opera durante i periodi in cui sia stata dichiarata dalla Autorità la sospensione delle attività cui sono connesse;
 - f) effettuate da persona diversa dal concessionario o titolare dell'autorizzazione, salvo il sub ingresso;
 - g) relative alla concessione rilasciata a chi abbia falsamente auto-dichiarato il possesso del requisito di cui al comma 4 dell'art. 6;
- 2) Ai fini dell'applicazione del canone le occupazioni abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile; altrimenti si considerano temporanee ed in tal caso l'occupazione si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
- 3) Per quanto concerne le misure da adottare per la sicurezza della circolazione si fa riferimento alle norme del Codice della strada e del Reg. Att., fermo restando che in caso di occupazione abusiva della sede stradale, oltre alle sanzioni ed indennità previste dal presente regolamento, sono applicate e dovute anche quelle previste dal Codice della Strada e dal suo Regolamento attuativo;
- 4) Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento sono validi anche ai fini dell'applicazione delle norme previste dal titolo II, capo I del D.Lgs. 285/1992, ma non sostituiscono in alcun modo i necessari titoli edilizi di cui al T.U. in materia edilizia (DPR 380/2001);

- 5) In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni, ordina agli occupanti la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo. Decorso inutilmente il tempo all'uopo assegnato, l'Amministrazione provvede direttamente a rimuovere i materiali, che vengono sequestrati, a spese degli interessati e fatta salva ogni pretesa risarcitoria relativa a pregiudizi, materiali e non, che ne derivassero;
- 6) In caso di occupazione abusiva l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione della sanzione di cui all'art.46 del medesimo regolamento.

Articolo 13 - Occupazioni con passi carrabili

- 1) Le occupazioni con passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi del vigente regolamento comunale sono assoggettate al canone, previa determinazione della relativa superficie sulla base della loro larghezza e profondità di un metro convenzionale. Nel caso di passi carrabili a raso questa viene computata come ampiezza dello stesso varco carrabile misurata sul confine della proprietà privata, per la profondità di un metro convenzionale. Nei casi di passi carrabili di tipo leggero o pesante, la larghezza da considerare sarà la distanza tra i voltatesta (voltatesta compresi);
- 2) Ove il titolare non abbia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenere la revoca con apposita domanda al Settore competente. Il ripristino dell'assetto stradale è effettuato a cura e spese del titolare stesso;
- 3) Ai sensi dell'art. 46 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada nella zona antistante al passo carrabile regolarmente autorizzato vige il divieto di sosta segnalato con apposito cartello. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano (ad es. modifica della sosta esistente) solo nei casi previsti dall'apposito regolamento comunale. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale (zebrature) atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Queste zebrature così definite vengono assoggettate al pagamento di un canone che si somma a quello del passo carrabile definito al punto 1. Ai fini del dimensionamento necessario al calcolo del canone, per quanto attiene alle zebrature, si considerano le stesse con una profondità standard pari ad un metro per tutto il loro sviluppo

lineare, ivi comprese le zebraure eventualmente realizzate sul lato stradale opposto al passo carrabile. La sosta sulle zebraure non comporta comunque la rimozione del veicolo.

Articolo 14 - Esposizione di prodotti destinati alla vendita

- 1) L'esposizione su suolo pubblico di prodotti destinati alla vendita è soggetta a concessione comunale, non può essere localizzata sulla carreggiata stradale, deve sempre consentire il passaggio dei pedoni, nel rispetto delle misure minime previste dal vigente Codice della Strada ed è consentita:
 - a) al di fuori degli esercizi commerciali in sede fissa limitatamente a piante, fiori, libri e riviste, distributori automatici correlati a tabaccherie, farmacie e parafarmacie (che non potranno contenere prodotti alimentari);
 - b) al di fuori dei chioschi adibiti al commercio su aree pubbliche limitatamente a piante, fiori, libri e riviste;
- 2) E' consentita, anche su spazi adibiti alla sosta veicolare, l'occupazione di suolo pubblico da parte di esercizio di vendita, noleggio e/o riparazione di biciclette per la prestazione del servizio di noleggio, per servizi di cortesia di vario tipo (messa a disposizione della clientela di pompe per il gonfiaggio delle gomme o di attrezzature per piccoli interventi di messa a punto, nonché per l'esposizione di propria merce.

Articolo 15 - Occupazione con banchetti/gazebo per attività di raccolta firme, per vendita di beneficenza e raccolta fondi, per attività promozionali e di propaganda

- 1) E' consentita l'occupazione di suolo pubblico con banchetti/gazebo aventi ad oggetto la raccolta di firme, vendite di beneficenza e raccolta fondi, attività di propaganda e promozionali, anche di natura commerciale, purché non finalizzate alla vendita o alla sottoscrizione di contratti;
- 2) E' consentito, a ciascun richiedente, un massimo di n. 1 richiesta al mese, per massimo 10 giornate di occupazione mensili.

Articolo 16 - Occupazioni di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

- 1) L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc.

Articolo 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione

- 1) Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale;
- 2) Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da *operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del Dlgs 259/2003* e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
- 3) Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato ai sensi dell'art. 37;
- 4) Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie e di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone anno corrispondente, triplicato e ricondotto a base giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea;
- 5) Si applicano a queste tipologie di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità.

Articolo 18 - Occupazioni con tende e tendoni

- 1) Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Articolo 19 - Occupazioni con dehors

- 1) Le occupazioni realizzate con dehors sono disciplinate dall'apposito regolamento relativo alla disciplina di installazione e gestione dei dehors.

Articolo 20 - Obblighi del concessionario

- 1) Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione; si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che indipendentemente dall'occupazione dovessero derivare a terzi;
- 2) Il concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia e, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione concessa, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti. In particolare, oltre a rispettare le condizioni e le prescrizioni imposte con l'atto di concessione, l'interessato è tenuto:
 - a) Ad esibire, a richiesta degli addetti comunali, l'atto comunale che autorizza l'occupazione unitamente alle attestazioni dell'avvenuto pagamento del canone ed eventuali oneri accessori dovuti. Nel caso di occupazione per cantiere edile o stradale, di esporre sulla recinzione, o comunque in maniera ben visibile dall'esterno, copia del provvedimento che autorizza l'occupazione stessa;
 - b) a mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;
 - e) a provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima. Il ripristino del suolo pubblico manomesso deve essere effettuato con la stessa tipologia di materiale della originaria pavimentazione.-

Articolo 21 - Specificazione degli obblighi del concessionario in caso di occupazione effettuata con materiale inerte o di scarto ed in presenza di cantieri

- 1) Le occupazioni realizzate in presenza di cantieri su area pubblica/privata sono disciplinate dall'apposito regolamento vigente.

Articolo 22 - Proroga e rinuncia alla concessione

- 1) La proroga di concessione per l'occupazione temporanea del suolo pubblico potrà essere accordata su motivata istanza del concessionario, presentata prima della scadenza della relativa concessione ed a condizione che i correlati pagamenti del canone risultino regolarmente eseguiti. La proroga potrà essere disposta quando le motivazioni addotte a giustificazione della relativa richiesta non appaiano infondate o pretestuose ed a condizione che non sia stato preventivamente accertato un immotivato mancato uso- anche se temporaneo- del suolo pubblico oggetto dell'originaria concessione. Il canone, in caso di proroga relativa ad occupazioni edili e ad occupazioni per cantieri stradali (scavi, manomissione del manto stradale, apertura botole) è progressivamente aumentato a decorrere dalla terza proroga: + 30% in occasione della terza/quarta proroga, + 50% dalla quinta proroga in poi;
- 2) Sia in caso di occupazioni permanenti che temporanee il concessionario può porre termine al rapporto concessorio prima della sua scadenza, con apposita comunicazione di rinuncia all'occupazione. Nel caso di occupazione temporanea il suo eventuale diritto al rimborso del canone già corrisposto decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della rinuncia. Non si fa luogo ad alcun rimborso in caso di rinuncia ad una concessione permanente.

Articolo 23 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

- 1) Il Comune, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può modificare sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato. Ai sensi dell'art.21 quinquies comma1 L.241/90 l'amministrazione provvede ad indennizzare, su documentata e motivata istanza di chi ritenga di averne diritto, eventuali pregiudizi prodottisi a causa della revoca in danno dei soggetti direttamente interessati;
- 2) In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spese, a rimettere ogni cosa nel pristino stato con immediatezza e comunque entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario;
- 3) Il Comune dispone la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, con conseguente obbligo di rimozione e rimessa in pristino stato a cura e spese del concessionario, qualora lo stesso non provveda alla manutenzione ordinaria e

- straordinaria dei manufatti o delle opere eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione;
- 4) Il mancato versamento del canone alle scadenze stabilite comporta la sospensione dell'atto di concessione o di autorizzazione sino a quando il pagamento non risulti eseguito. La sospensione è disposta dal soggetto competente al rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione, su comunicazione di mancato pagamento da parte dell'Ufficio competente, per un periodo massimo di 30 giorni, decorsi i quali senza che sia intervenuto il pagamento, si procederà alla revoca del provvedimento dandone avviso all'interessato, stabilendo un termine non superiore ai 30 giorni, entro il quale possono essere presentate memorie e/o controdeduzioni;
 - 5) La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma1, D.lgs. 507/93), e per la disciplina della circolazione stradale veicolare e pedonale;
 - 6) In caso di revoca l'Amministrazione restituirà la tassa pagata in anticipo, senza la corresponsione di interessi o quant'altro, limitatamente alla quota dei tributi riferita alle mensilità successive a quella in cui ha luogo la revoca stessa.

Articolo 24 - Decadenza dalla concessione

- 1) Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - a) Le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b) La violazione delle norme di legge o regolamentari dettate di occupazione dei suoli;
 - c) L'uso improprio del diritto di occupazione od il suo esercizio con le norme ed i regolamenti vigenti, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - d) La mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei 15 giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei 5 giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- 2) Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Articolo 25 - Piano generale degli impianti pubblicitari

- 1) La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio comunale in conformità al vigente piano generale degli impianti pubblicitari e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente codice della strada;

- 2) Il piano prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, della circolazione e del traffico, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale paesaggistica. Il piano può essere adeguato o modificato entro il 31 dicembre di ciascun anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica. Le tipologie di impianti non previste dal presente Regolamento e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (P.G.I.P.) non sono ammesse;
- 3) Ai fini del presente Regolamento, la definizione di “**centro abitato**” per l'individuazione dell'Ente legittimato al rilascio delle autorizzazioni, è quella fornita dal D.lgs. n. 285/92;
- 4) Per tutto quanto non disciplinato nel presente Regolamento si rimanda al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 26 - Diffusione di messaggi pubblicitari

- 1) Rientra nella definizione di pubblicità la diffusione o esposizione di messaggi visivi o acustici diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, eseguita mediante impianti pubblicitari definiti dall'art.47 D.P.R.495/92, effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili;
- 2) Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 27 – Assegnazione di aree pubbliche per lo sfruttamento pubblicitario-concessione

- 1) Il Comune concederà lo sfruttamento pubblicitario degli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico nelle posizioni previste dal Progetto Distributivo allegato al vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari. L'affidamento in concessione dei predetti impianti potrà avvenire a corpo unitario ad un unico concessionario o, viceversa, per lotti a plurimi soggetti affidatari;
- 2) La Concessione viene rilasciata esclusivamente a seguito dell'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica. In caso di assegnazione per lotti, la loro composizione verrà stabilita in base a criteri di funzionalità ed economicità. Le condizioni e i criteri di aggiudicazione verranno fissati nei documenti di gara;
- 3) Le funzioni di controllo, coordinamento e vigilanza interne al Comune saranno espletate da parte del competente Settore, di concerto con gli addetti al Corpo di Polizia Locale.

Articolo 28 - Definizione dei mezzi pubblicitari

Si definisce:

- **Insegna d'esercizio:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa; può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

- **Cartello:** un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- **Freccie direzionali:** la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km.; non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

- **Sorgente luminosa:** qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

- **Manifesto:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari; non può essere luminoso né per luce propria né per luce indiretta.

- **Striscione, locandina e stendardo:** l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa; può essere luminoso per luce indiretta.

- **Impianto pubblicitario di servizio:** qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

- **Impianto di pubblicità o propaganda:** qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio; può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

- Nel termine generico “**Altri mezzi pubblicitari**” del presente Regolamento, sono da ricomprendere i seguenti elementi inerenti la pubblicità: gli striscioni, le locandine, gli stendardi, gli impianti pubblicitari di servizio, gli impianti di pubblicità o propaganda e la decordinamica su trasporto pubblico.

Articolo 29 - Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

- 1) Agli effetti del presente capo, si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n.495, ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada") e successive modificazioni, ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni;
- 2) Gli impianti pubblicitari vengono classificati in impianti permanenti o fissi e impianti temporanei così come definiti dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.;
- 3) La quantità degli impianti pubblicitari permanenti, ad esclusione delle insegne di esercizio, è definita dal Progetto distributivo del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, pertanto è consentito il posizionamento di impianti pubblicitari solo nelle posizioni ivi individuate. E' vietata qualsiasi altra forma di pubblicità permanente al di fuori di quella prevista;
- 4) La superficie complessiva degli impianti e mezzi pubblicitari permanenti, in ossequio alle prescrizioni del Piano generale degli impianti vigente, non potrà essere superiore a complessivi 1905 metri quadrati.
- 5) La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni, con riferimento alla popolazione di 63.000 unità registrata al 31/12/2016, non deve essere inferiore a mq. 1.134. Tale superficie minima deve essere periodicamente adeguata in rapporto alla variazione del numero degli abitanti di cui 50% riservate alle affissioni di manifesti istituzionali e privi di rilevanza economica/commerciale.

Articolo 30 - Caratteristiche generali degli impianti

1) La qualità esecutiva degli impianti pubblicitari dovrà essere curata con particolare attenzione al fine di garantire l'integrazione di tali elementi nell'ambiente urbano e di migliorare l'immagine della città, tenendo altresì presente la solidità e la durevolezza nonché la facilità di pulizia e di manutenzione degli elementi stessi. Gli impianti dovranno essere conformi alle schede tecniche previste nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

2) Le Strutture e le cornici, ove previste, devono essere conformi di colore grigio Antracite;

3) E' vietata la collocazione dei mezzi che determinino contrasto con le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche e dovranno essere salvaguardati tutti gli edifici di particolare interesse storico-ambientale, murature o parti di esse di pregio e di rilevante interesse;

4) Le targhe indicanti attività professionali, mestieri ed attività in genere devono essere collocate sul portone di ingresso dell'edificio o accanto ad esso e nel caso di ubicazioni di più targhe, queste vanno collocate in appositi porta-targhe multipli da installare all'ingresso principale dell'edificio;

5) E' consentita la pubblicità in vetrofanie sulle finestre dei locali pertinenti l'attività;

6) L'installazione di mezzi pubblicitari luminosi a cassonetto o a plafoni è consentita nei sovrapposti o in appositi vani laterali dei negozi, purché questa venga realizzata in modo tale che si armonizzi con il carattere dell'edificio;

7) Per le insegne di esercizio l'elemento pubblicitario illuminato di luce propria o da sorgente luminosa esterna o interna, non deve in alcun caso creare disturbo alla visibilità viaria e il sistema di illuminazione deve essere conforme a tutte le specifiche norme in materia e in particolare alla L.R. 13/04/2000 n. 23;

8) La sporgenza delle insegne di esercizio a bandiera murali non potrà essere superiore a cm. 90 (novanta) dal filo del muro a condizione che, in ogni caso, non si superino i 2/3 dell'ampiezza del marciapiede e l'altezza dal suolo non dovrà essere inferiore a mt. 3 (tre); potranno essere consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblica e sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione. Non esistono limiti di sporgenza in caso di proprietà privata non soggetta a servitù di pubblico passaggio.

Articolo 31 - Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza

1) L'installazione di insegne di esercizio e di qualsiasi altro mezzo pubblicitario fuori dal centro abitato deve rispettare le norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione, come disciplinato vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

2) Il posizionamento di insegne di esercizio entro il centro abitato è effettuato nel rispetto dei parametri definiti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari che determina, per ogni tipologia di impianto, le caratteristiche, le dimensioni ed il corretto posizionamento.

Articolo 32 – Contenuto del messaggio pubblicitario

- 1) Il messaggio pubblicitario di qualsiasi natura, sia essa istituzionale, culturale, sociale o commerciale, deve garantire il rispetto della dignità umana e dell'integrità della persona; non deve comportare discriminazioni dirette o indirette, né contenere alcun incitamento all'odio basato su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; non deve contenere elementi che, valutati nel loro contesto, approvino, esaltino o inducano alla violenza contro le donne o richiamino la mercificazione del corpo, ovvero veicolino messaggi ed immagini allusive o che facciano esplicito riferimento ad attività di spettacoli a sfondo erotico;
- 2) La pubblicità sulle strade e sui veicoli deve avvenire nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 23 del codice della strada (D.Lgs. 285/1992);
- 3) Il Comune ha la facoltà di non concedere l'esposizione o di disporre la rimozione dei messaggi pubblicitari ritenuti in contrasto con i principi indicati sopra al comma precedente e comunque in contrasto con l'ordine e la sicurezza pubblica;
- 4) Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale del Lazio 5/2013 "Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)", è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco che prevedono vincite in denaro. E' altresì, vietata la concessione di spazi pubblicitari istituzionali e l'attività di comunicazione istituzionale, per pubblicizzare i giochi che prevedono vincite di denaro;
- 5) E' altresì vietata l'esposizione pubblicitaria il cui contenuto promuove il gioco d'azzardo;
- 6) Si applicano altresì le disposizioni contenute nell'articolo 9 "Divieto di pubblicità giochi e scommesse" del D.L. 87/2018, convertito con modificazioni nella legge 96/2018.

Articolo 33 - Procedure per il rilascio e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari.

- 1) E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuta la prescritta autorizzazione/SCIA;
- 2) Le procedure per il rilascio delle Autorizzazioni o per la presentazione della SCIA sono individuate dal vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Articolo 34 - Soggetto tenuto al pagamento del canone

- 1) Il canone è dovuto al Comune di Pomezia dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, è obbligato in solido con il titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero con colui che effettua la diffusione del messaggio pubblicitario, il soggetto pubblicizzato;
- 2) Nel caso di una pluralità di occupanti abusivi o divenuti abusivi, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone;
- 3) Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso, nella fattispecie di con titolarità di autorizzazione/concessione, viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi della solidarietà nell'obbligazione tra i condebitori, così come previsto dall'articolo 1292 del codice civile;
- 4) Il pagamento del canone per le occupazioni realizzate dal condominio è richiesto e versato a cura dell'amministratore in qualità di rappresentante dello stesso ai sensi dell'articolo 1131 Codice Civile. Il condominio, con oneri a carico dello stesso e nella misura massima di Euro 50,00, deve esporre una targhetta che identifica il suo amministratore secondo modalità che verranno stabilite con atto dirigenziale.

Articolo 35 - Occupazioni con condutture, cavi ed impianti in genere

- 1) Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione

- all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfettaria di euro 1,00 (uno);
- 2) In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. All'uopo il soggetto tenuto al canone deve presentare specifica dichiarazione con la puntuale indicazione delle utenze nel termine dell'ultimo giorno del mese di 31 gennaio ed effettuare entro lo stesso termine, il versamento del canone dovuto in un'unica soluzione;
 - 3) Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - 4) Nel caso di occupazioni temporanee di spazio pubblico, relative a cantieri stradali, per la posa in opera e manutenzione di condutture, cavi ed impianti in genere, la superficie di occupazione è determinata tenendo conto della misura dello scavo da effettuare, delle superfici delimitate dalle installazioni di protezione e delle aree destinate ai materiali di risulta e di cantiere, accumulati per la realizzazione degli impianti stessi. La durata delle suddette occupazioni è determinata in base ai tempi necessari per l'esecuzione di tutte le fasi di lavorazione (scavo, installazione, rinterro, ripristino pavimentazione ecc.).

Articolo 36 - Determinazione della superficie di occupazione

- 1) La misura della superficie di occupazione è determinata sulla base di quanto indicato nell'atto di concessione o autorizzazione. Va espressa in via ordinaria da un'unica misura complessiva che tiene conto della tipologia di occupazione e delle dimensioni individuali delle singole occupazioni. In casi particolari essa è indicata analiticamente in relazione ai singoli mezzi di occupazione;
- 2) Nel caso di occupazione di soprassuolo, la superficie di occupazione è costituita dalla proiezione verticale al suolo del mezzo di occupazione;
- 3) Le superfici di occupazione di cui al comma 1 sono espresse in metri quadrati e quelle inferiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato;
- 4) Per le occupazioni con impianti di distribuzione di carburante, la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella disciplinata dall'art 35 del presente

Regolamento. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio;

- 5) Per le occupazioni con impianti di ricarica per veicoli elettrici, la superficie è calcolata sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli e con l'applicazione di specifiche riduzioni, salvo diverse disposizioni previste dall'Ente;
- 6) Nel caso di ponteggi, non sono soggette a tassazione le strutture paraschegge, mentre per i ponteggi a sbalzo, la superficie di occupazione si calcola in ragione della proiezione;
- 7) Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della Legge n.160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie di occupazione, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale e quindi sulla base dei seguenti criteri:
 - a) classificazione in categorie d'importanza delle strade e delle altre aree pubbliche in cui insiste l'occupazione, come da Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente regolamento;
 - b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;

Articolo 37 - Criteri di determinazione della tariffa del canone per le occupazioni

- 1) Il canone è commisurato alla superficie occupata espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore. L'arrotondamento è unico, all'interno della medesima area di riferimento, per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo mq: ne consegue che occorre sommare dette superfici e poi arrotondare unicamente la loro somma. Viceversa le superfici superiori al mezzo mq (e quindi autonomamente imponibili) devono essere arrotondate singolarmente;
- 2) Non sono assoggettabili al canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente non superiori al mezzo metro quadrato;
- 3) Per le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, la superficie assoggettabile al canone è quella corrispondente all'area della proiezione verticale dell'oggetto sul suolo medesimo;

- 4) Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate al canone;
- 5) Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate dagli esercizi per la distribuzione di carburante il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 mq. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc. sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse;
- 6) In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico di cui al precedente articolo 21, il canone annuo cessa di essere dovuto dall'anno successivo a quello in cui è stata comunicata la rinuncia stessa. Se la continuazione dell'occupazione sia permanente che temporanea è resa impossibile da una causa di forza maggiore oppure da provvedimento o fatto del Comune, il rimborso o l'abbuono del canone competono, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità, per il periodo di mancata utilizzazione.

Articolo 38 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

- 1) La tariffa del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari è determinata in base all'importanza delle località del territorio comunale, in categoria normale e categoria speciale, al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed all'illuminazione;
- 2) Le fattispecie appartenenti a ciascuna categoria sono individuate nell'allegato A.1) Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche parte integrante e sostanziale del presente regolamento.

La categoria normale corrisponde nell'allegato A.1) alle categorie 1 e 2, e alla categoria speciale corrispondono le località indicate nel medesimo allegato A.1) come "Località in categoria speciale". Alla diffusione di messaggi pubblicitari effettuata nella categoria speciale è applicata la maggiorazione del centocinquanta per cento della tariffa prevista per la categoria normale, ad esclusione della pubblicità diffusa con veicoli o velivoli circolanti;

- 3) Per la diffusione di messaggi pubblicitari la tariffa del canone è determinata in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. La cornice dichiarata è esclusa dal calcolo. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un impianto pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari;
- 4) Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato;
- 5) Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati;
- 6) Le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il canone viene determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo;
- 7) Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente;
- 8) Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso;
- 9) I festoni, le bandierine e simili riferiti al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro, quindi finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio pubblicitario o ad accrescerne l'efficacia, si considerano agli effetti del calcolo della superficie oggetto del canone come unico mezzo pubblicitario;
- 10) Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Per i veicoli, posto che la nuova normativa non prevede più commisurazione a portata, per evitare inasprimenti tariffari, deve essere presa a riferimento la tariffa standard annua € 50,00 prevedendo una superficie convenzionale di 1 mq. Il canone è in ogni caso dovuto

- dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente;
- 11) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze il canone viene calcolato sulla base della superficie del mezzo;
 - 12) Per la pubblicità effettuata con aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione;
 - 13) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone è dovuto per punto di diffusione per giorno o frazione;
 - 14) Per la pubblicità sonora il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite;
 - 15) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive o proiezioni luminose effettuate su schermi o pareti riflettenti, il canone è applicato per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione;
 - 16) Per l'esposizione pubblicitaria mediante locandine, autorizzata tramite l'apposizione del timbro da parte dell'ufficio preposto alla gestione del canone, il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione;
 - 17) La diffusione di messaggi pubblicitari mediante la distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è consentita solo con la presentazione, almeno 2 giorni prima dell'inizio della pubblicità, di apposita istanza all'ufficio preposto alla gestione del canone. E' vietata la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli. Il canone è dovuto per ciascuna persona impiegata nella distribuzione o effettuazione, e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari e dalla quantità di materiale distribuito;
 - 18) Per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata con altri mezzi e/o impianti non previsti dai precedenti commi del presente articolo, si applica la tariffa per similarità;
 - 19) Qualora la pubblicità venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di e' maggiorata del 100 per cento;
 - 20) 18. Ai mezzi pubblicitari di dimensioni tra 6 e 8 mq. è applicata, alla tariffa base, una maggiorazione del 50 per cento. Qualora le dimensioni risultino superiori a mq. 8, si applica una maggiorazione pari al 100 per cento della tariffa base.

Articolo 39 - Tariffe annuali e tariffe giornaliere

- 1) La tariffa standard annua, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, è quella indicata al comma 826 della medesima legge;
- 2) Per il Comune di Pomezia la tariffa standard annua fissata è in € 50,00;
- 3) Per le occupazioni del sottosuolo la predetta tariffa standard annua è ridotta ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi tale tariffa si applica fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. (co.829);
- 4) La tariffa standard giornaliera, comunque modificabile ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, è quella indicata al comma 827 della medesima legge. Per il Comune di Pomezia la tariffa standard giornaliera prevista è la seguente: euro 1,20;
- 5) La valutazione del maggiore o minore importo, rispetto alle tariffe standard, tenuto conto della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico e dell'impatto ambientale, è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione, ovvero con maggiorazioni percentuali, stabilite da Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 40 - Determinazione del canone

- 1) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie permanenti il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare successivo per cui si protrae l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria. La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard annua (di cui all'art 39 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni delle strade e spazi pubblici (di cui agli allegati A al presente regolamento);
- 2) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie temporanee il canone è calcolato moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art 39 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni, per il numero dei metri quadrati e per il numero dei giorni di occupazione o di esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle classificazioni (di cui allegato A al presente regolamento).

Articolo 41 - Modalità e termini per il versamento

- 1) Per le occupazioni permanenti pluriennali, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione/autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio dell'atto autorizzativo. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a euro 500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese);
- 2) Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione;
- 3) Per le esposizioni pubblicitarie permanenti pluriannuali, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio, salvo diverse disposizioni dell'Ente. Per importi superiori a euro 500,00 per anno solare è ammesso il versamento in quattro rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione/autorizzazione e le restanti tre rate entro le scadenze del 31 marzo, 31 maggio e 31 luglio di ogni anno (ovvero in tre rate bimestrali con scadenza all'ultimo giorno del mese);

- 4) Per le esposizioni pubblicitarie temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato in un'unica soluzione contestualmente all'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari;
- 5) Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone, per le occupazioni e esposizioni pubblicitarie sia permanenti che temporanee, possono essere differiti o sospesi per i soggetti obbligati interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione;
- 6) Il versamento del canone è effettuato direttamente al Comune secondo le disposizioni di cui all'art.1 comma 835 della legge 160/2019, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Per le pubbliche affissioni il versamento deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del relativo servizio;
- 7) Non si fa luogo al versamento del canone se l'importo da versare è uguale/ inferiore a euro 2.

Articolo 42 - Dichiarazione

- 1) Nei casi di variazione delle esposizioni pubblicitarie che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, intendendosi in quest'ultimo caso una modifica delle forme o degli strumenti del messaggio, con conseguente nuova diffusione autonomamente soggetta al canone sempre che la variazione determini un aumento della superficie o ad una modificazione del tipo di pubblicità che comporti un maggior ammontare; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo;
- 2) Per la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto tenuto al pagamento del canone, deve, prima di iniziare la pubblicità, presentare al Comune o al soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal Comune o dal soggetto di cui sopra, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, nonché tutte le altre notizie utili ai fini della corretta applicazione del canone;
- 3) Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, le esposizioni pubblicitarie si presumono effettuate in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è

stato effettuato l'accertamento;

- 4) Il soggetto passivo che intende cessare la pubblicità deve presentare la dichiarazione di cessazione: in caso di mancanza della dichiarazione, anche se di fatto è avvenuta la cessazione, il pagamento è dovuto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se, malgrado l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cessazione, il contribuente continua ad esporre la pubblicità, incorre nella fattispecie della pubblicità abusiva.

Articolo 43 - Determinazione della tariffa del canone per le pubbliche affissioni

- 1) La misura del canone è determinata moltiplicando la tariffa standard giornaliera (di cui all'art 39 del presente regolamento) per i coefficienti di valutazione e/o maggiorazioni.
- 2) Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100 per cento della tariffa standard rapportata al periodo di esposizione.

Articolo 44 - Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

- 1) Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione;
- 2) La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione;
- 3) Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;
- 4) La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
- 5) Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni;

- 6) Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;
- 7) Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
- 8) Per le affissioni funebri, il costo per manifesto sarà di euro 1,00 per un massimo di 20 manifesti (20,00 euro). In caso di pubblicazione urgente sarà applicata la maggiorazione del canone con un minimo di Euro 25,82 ;
- 9) Per le affissioni richieste per il giorno in cui e' stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, e' dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione è attribuita al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 45 - Riduzioni

- 1) La tariffa del canone per le pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti Pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del presente regolamento;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
- 2) La tariffa del canone per le occupazioni di suolo, sottosuolo o soprassuolo è ridotta al 10% per le superfici eccedenti i mille metri quadrati;

- 3) La tariffa del canone le diffusioni di messaggi pubblicitari è ridotta del 50% qualora le stesse risultino effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive e qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- 4) La tariffa del canone per le occupazioni realizzate nell'ambito dell'attività edilizia è ridotta del 50%;
- 5) Le occupazioni di suolo, spazi ed aree pubbliche riconducibili ad iniziative caratterizzate dalla compresenza di attività a rilevanza sociale (cultura, spettacolo, sport, intrattenimento,..) e attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi beneficino - se gratuitamente accessibili al pubblico- dei seguenti abbattimenti sul canone (applicabili, anche cumulativamente fermo restando quanto al riguardo previsto al successivo comma) in relazione alla concreta ricorrenza di uno o più dei sotto-elencati requisiti:
 - a) Iniziative realizzate in collaborazione con il Comune, o rientranti in progetti che il Comune ha sostenuto (o ha ritenuto idonei al sostegno) nell'ambito di avvisi pubblici, o radicate nella programmazione eventi sul territorio (svolgimento per almeno 5 edizioni consecutive): abbattimento del 40% del canone;
 - b) Iniziative o campagne di rilievo nazionale patrocinate da Amministrazioni pubbliche o pubblicizzate/trasmesse attraverso canali di comunicazione e diffusione nazionale: abbattimento del 20% del canone;
 - c) Iniziative celebrative di ricorrenze civili , anche locali: abbattimento del 20% del canone;
 - d) Iniziative che interessano aree del territorio comunale site al di fuori dei viali di circonvallazione: abbattimento del 20% del canone;
 - e) Iniziative il cui svolgimento sia caratterizzato dall'adozione di concrete misure di mitigazione dell'impatto ambientale: plastic free, raccolta differenziata dei rifiuti, basso impatto acustico secondo quanto al riguardo disposto dal regolamento comunale in materia: abbattimento del 20% del canone;
 - f) Iniziative finalizzate alla raccolta di fondi da destinare a specifici progetti di utilità sociale, i cui organizzatori si impegnino formalmente a pubblicare – secondo modalità concordate con l'Amministrazione ed a pena di impossibilità di ottenere il rilascio di altre concessioni di suolo pubblico fino ad avvenuta pubblicazione – ogni dato rilevante ai fini della verifica delle risorse raccolte e degli interventi realizzati: abbattimento del 20% del canone;

- g) Iniziative realizzate in aree verdi da soggetti che svolgono sulla medesima area attività di cura, presidio e manutenzione integrativa nell'ambito di apposite convenzioni a titolo gratuito: abbattimento del 20% del canone.
- 6) Le percentuali di riduzione sopra elencate sono cumulabili fino al raggiungimento della soglia massima di riducibilità pari all'80% del canone base (quindi con addebito del canone nella misura del restante 20%);
- 7) Per le occupazioni realizzate in occasione di iniziative politiche, sindacali o religiose, caratterizzate dalla compresenza di attività di vendita o promozione commerciale di beni o servizi il canone è ridotto dell'80%;
- 8) Per beneficiare delle riduzioni del canone di cui ai precedenti commi gli organizzatori sono tenuti a dichiarare, nella propria richiesta di concessione di suolo pubblico, tutti gli elementi – idonei ed oggettivamente verificabili- necessari a ricondurre l'iniziativa alle casistiche ivi previste;
- 9) Per le occupazioni realizzate con passi carrabili regolarmente autorizzati nei distretti industriali previsti dagli strumenti urbanistici la tariffa base è ridotta del 50 per cento;
- 10) Il canone relativo ad occupazioni occasionali poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (compresi circhi e luna park) è ridotto dell'80%;
- 11) Per le occupazioni finalizzate allo svolgimento di mercati di vendita diretta di prodotti agricoli, ai sensi del Regolamento Comunale in materia nei quali tutti gli operatori agricoli partecipanti rientrano nei limiti stabiliti dall'art.4, comma 8 del D.Lgs.228/2001 e garantiscono in modo tracciabile la vendita esclusiva di prodotti provenienti dalle aziende presenti salve le deroghe ammesse, si applicano le seguenti agevolazioni: il canone è ridotto del 75 per cento per le attività di mercato, è disposta l'esenzione dal pagamento del canone stesso per le attività correlate e complementari.

Articolo 46 - Esenzioni

- 1) Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per

finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni di aree cimiteriali;
- f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- j) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi e le targhe degli studi professionali che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- l) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- m) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- n) i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne,

esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

- o) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.

Articolo 47 - Controllo dei versamenti

- 1) Il Comune in proprio o tramite il soggetto affidatario, nei casi di rateazione del canone, provvede alla verifica dell'integrità e tempestività dei versamenti dovuti;
- 2) In caso di mancato o parziale versamento, Il Comune o il soggetto affidatario provvede, senza indugio, ad inviare un'apposita comunicazione di addebito al titolare della concessione/autorizzazione, invitandolo alla regolarizzazione del versamento delle somme dovute a titolo di rata scaduta non corrisposta con la maggiorazione degli interessi di mora, conteggiati al tasso di interesse legale.

Articolo 48 - Sanzioni e indennità

- 1) Alle occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari considerate abusive ai sensi del presente regolamento, si applicano sia le indennità sia le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 821, lettere g) e h) della legge 160/2019 e precisamente:
 - a) Un'indennità pari al canone maggiorato del suo 50% (fino al 50 per cento), considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
 - b) Una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra un minimo non inferiore all'ammontare dell'indennità come determinata alla precedente lettera a) ed un massimo non superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada);
- 2) Nei casi di occupazione e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione o del mezzo pubblicitario e il

ripristino dello stato dei luoghi. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva;

- 3) Le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura da euro 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5, e dall'articolo 23 del codice della strada;
- 4) Nei casi di omesso, parziale o tardivo versamento del canone alla scadenza, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a euro 25,00, né maggiore a euro 500,00 nel rispetto della legge 689/1981 e nella misura fissata dall'articolo 7- bis del D.Lgs. 267/2000;
- 5) Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del codice della strada, sono irrogate mediante l'atto di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 160/2019.

Articolo 49 - Riscossione coattiva

- 1) L'accertamento e la irrogazione delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente regolamento viene effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n.160/2019;
- 2) Con le stesse modalità di cui al comma 1, sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione di materiali, manufatti e mezzi pubblicitari nonché il ripristino dello stato dei luoghi in caso di occupazioni e diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente. Tale recupero può avvenire sia contestualmente al recupero delle somme di cui al comma 1, che con altro atto ex art.1 co.792, della legge n.160/2019.

Articolo 50 - Interessi

- 1) La misura annua degli interessi applicati sugli atti di accertamento è fissata nella misura pari al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli stessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno;

- 2) In caso di omesso o parziale versamento del canone si applicano gli interessi legali (solo sull'importo del canone e dell'eventuale indennità, escluse le sanzioni) dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data di emissione dell'atto di accertamento esecutivo. In caso di tardivo versamento gli interessi si applicano dal giorno successivo la scadenza di pagamento fino alla data dell'avvenuto pagamento. Per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, gli interessi legali si applicano dal giorno successivo la data di scadenza del termine di pagamento dell'indennità.

Articolo 51 - Rimborsi

- 1) Le richieste di rimborso di quanto indebitamente versato devono essere presentate con apposita istanza debitamente documentata entro il termine quinquennale di prescrizione di cui all'articolo 2948 del codice civile da computarsi dalla data del versamento ritenuto non dovuto;
- 2) Il Comune deve evadere le suddette richieste emettendo un provvedimento di accoglimento o di rigetto entro il termine di 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza;
- 3) I rimborsi possono essere erogati, qualora espressamente disciplinato dall'Ente, anche attraverso compensazione con somme comunque dovute dal medesimo soggetto;
- 4) Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 52 - Contenzioso

- 1) Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione o autorizzazione, disciplinate dal presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
- 2) Le controversie concernenti l'applicazione del canone restano riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Articolo 53 - Disposizioni finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2021;

- 2) Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti;
- 3) E'abrogata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento;
- 4) Per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il periodo temporale a decorrere dal 2021 e fino alla loro scadenza e/o proroga è disciplinato dalla disposizione del presente Regolamento;
- 5) Il Comune, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, può affidare fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone al soggetto al quale, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 846, della L. 160/2019.